



LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO
Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

Protocollo: 0000128

Data: 2 dicembre 2025

Oggetto: Concessione aiuti di stato alle imprese di Torino e Provincia in materia di analisi e consulenza erogati dal Laboratorio Chimico in ambito ambientale – soggetto gestore per conto della Camera di Commercio di Torino

Visto il regolamento (Ue) n° 2831/2023 della commissione del 15 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; così come previsto dal decreto del 31 maggio 2017 n° 115 – regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge del 24 dicembre 2012, n° 234 e successive integrazioni e modifiche. A seguito della delibera della Camera di commercio di Torino n° 94 del 28/02/25 e considerato che la medesima ha successivamente inserito sul Registro Nazionale aiuti la misura (CAR 31919) e il relativo bando (83393) (Id incentivo 862) indicando il Laboratorio Chimico come soggetto gestore.

Con la presente si certifica che il Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino ha deciso di approvare la concessione delle misure di aiuto alle aziende elencate nell'allegato n°8, che hanno manifestato la volontà di ricevere consulenza ed analisi accettando il relativo preventivo di spesa dal 11/11/2025 al 10/12/2025.

Si certifica altresì che sono state apportate variazioni agli importi in base agli aiuti effettivamente concessi alle aziende elencate nell'allegato n° 8 per il periodo 01/01/2025 – 10/12/2025.

Tale misura di aiuto, come condizione di legalità, si è concretizzata attraverso l'inserimento, sul Registro nazionale degli aiuti, dell'azienda beneficiaria che a seguito dell'istruttoria condotta sul Registro è risultata in regola e che ha presentato l'autodichiarazione in de minimis.

Il Vice Direttore

Guido Cerrato